**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

DELIBERA 6 marzo 2019

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di

interessi particolari presso l'Autorita' nazionale anticorruzione e

istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172)

(19A02020)

(GU n.72 del 26-3-2019)

IL CONSIGLIO

DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni

e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito

in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito

all'istituzione dell'ANAC;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive

modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante

disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei

contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per

la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di

cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

pubblico o privato»;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013

secondo cui e' compito di ciascuna amministrazione promuovere

maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla

normativa primaria;

Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del

Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorita'

nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante

l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte

in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i

«rappresentanti di interessi particolari» (lobbies);

Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i

decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche

dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e

2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle

informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse

particolari;

Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima

trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del

Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorita'

nazionale anticorruzione con i portatori di interesse;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio

dell'Autorita';

c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorita': il

Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il segretario

generale e i dirigenti dell'Autorita';

d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti

giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di

categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato

comunque denominati anche privi di personalita' giuridica, di

comitati di cittadini nonche' le persone fisiche o giuridiche che

svolgono in modo professionale l'attivita' di rappresentanza dei

portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni

di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi,

comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali

dell'Autorita';

e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di

interessi, istituita dall'art. 3;

f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita'

raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori

dell'Autorita' e i portatori di interessi e assicura ad essi la

massima trasparenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le

modalita' organizzative e i criteri per garantire la trasparenza

degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi,

al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attivita' e

procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni

istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie,

attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente.

3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che

intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni

europee e delle organizzazioni internazionali.

Art. 3

Agenda pubblica degli incontri

con i portatori di interessi

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto

legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda pubblica degli

incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L'Agenda

riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i

soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri.

2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque

denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, disponibile nella

intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e l'ora

dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei portatori

di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e

le modalita' di quest'ultima, l'oggetto dell'incontro, i

partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche

successivamente.

3. L'Agenda pubblica degli incontri e' pubblicata sul sito

dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

ed e' aggiornata settimanalmente.

Art. 4

Modalita' di svolgimento degli incontri

1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai

dirigenti dell'Autorita' per le finalita' di cui all'art. 2, si

svolgono presso la sede dell'ANAC. Gli incontri organizzati dal

Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa.

In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda.

2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del

decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati

gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e li trasmette in via

telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la

conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito

dell'Autorita'.

3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'Autorita' a

prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la

compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri

occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici,

conferenze, convegni, seminari di studio.

5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in

forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici

previsti dai regolamenti dell'Autorita' recanti la specifica

disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di

atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211,

del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 5

Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati

1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto,

comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il

contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di

trasparenza.

2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta

dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle

informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso e' trasmesso

al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6

Vigilanza

1. Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2, il

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda

pubblica degli incontri.

2. Con cadenza bimestrale, l'Agenda pubblica degli incontri e'

sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.

Art. 7

Entrata in vigore

e forme di pubblicita'

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella

sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore dopo

novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2019

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 marzo

2019.

Il segretario: Esposito